# AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 32 del 14 gennaio 2013.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER GLI IMPIEGATI FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 14 gennaio 2013 alle ore 12,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative di categoria:

FLAI/CGIL – Guido ZANARDI

FAI/CISL – Mauro FILIPPI

UILA/UIL – Ramira BIZZOTTO

SAVT/FORESTALI – Dimitri DÉMÉ

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6, della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del giorno 11 gennaio 2012 n. 28 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, dell'accordo concernente la riduzione dei termini per il rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli impiegati forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo concernente la riduzione dei termini per il rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli impiegati forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 11 gennaio 2012 n. 28 ed è allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

**FLAI/CGIL**
Guido ZANARDI

**FAI/CISL**
Mauro FILIPPI

**UILA/UIL**
Ramira BIZZOTTO

**SAVT/FORESTALI**
Dimitri DÉMÉ

ACCORDO CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER GLI IMPIEGATI FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Premessa

- Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368;
- Visti i contenuti della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Considerato che la legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 46bis, modifica e integra l'art. 1, comma 9, lettera h), della suddetta legge n. 92/2012;

L'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali e le Organizzazioni Sindacali rappresentative di categoria, considerata l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato, nonché di realizzare progetti specifici di area, convengono quanto segue:

Art. 1
(Termini di interruzione in caso di successione di contratti a tempo determinato)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, i termini di interruzione in caso di successione di contratti a tempo determinato sono così stabiliti:
   a. contratti di durata inferiore a 6 mesi: almeno 20 giorni;
   b. contratti di durata pari o superiore a 6 mesi: almeno 30 giorni.